SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 2 settembre 1997.

Termini per l'invio dei questionari per gli studi di settore, previsti dai decreti ministeriali del 18 aprile 1997 e del 12 giugno 1997 . . . . Pag. 3

DECRETO 4 settembre 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze. Pag. 3

DECRETO 9 settembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Caltanissetta . . Pag. 4

Ministero della sanità

DECRETO 25 agosto 1997.

Certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili . . . . Pag. 4

DECRETO 29 agosto 1997.

Determinazione del numero dei posti relativi ai corsi di diploma universitario per il personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, anno accademico 1997-1998. Pag. 11

ORDINANZA 4 settembre 1997.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1997 relativa al divieto di pratiche di clonazione umana o animale . . . . Pag. 13

ORDINANZA 4 settembre 1997.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1997 concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani . . . . Pag. 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 12 agosto 1997.

Nomina del sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna - contabilità speciale. (Ordinanza n. 81). Pag. 14

Università di Cagliari

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione della facoltà di scienze della formazione .... Pag. 15

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università .... Pag. 16

Università di Parma

DECRETO RETTORALE 18 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università .... Pag. 21

Università di Ferrara

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università .... Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 12 settembre 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 .... Pag. 27

Ministero della sanità: Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse). Pag. 27

Università di Udine: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento .... Pag. 28

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1997)............................ Pag. 29

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1997)............................ Pag. 29

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 184/L

LEGGE 28 agosto 1997, n. **298.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995.

LEGGE 28 agosto 1997, n. **299.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al regime doganale dei *containers* utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un *pool*, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994.

LEGGE 28 agosto 1997, n. **300.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995.

LEGGE 28 agosto 1997, n. **301.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996.

LEGGE 28 agosto 1997, n. **302.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995.

LEGGE 28 agosto 1997, n. **303.**

Ratifica ed esecuzione del sesto protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996.

LEGGE 28 agosto 1997, n. **304.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995.

Da 97G0328 a 97G0334

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 185

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

97A6770

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 settembre 1997.

Termini per l'invio dei questionari per gli studi di settore, previsti dai decreti ministeriali del 18 aprile 1997 e del 12 giugno 1997.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'eleborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;

Visto l'art. 3, comma 121, della citata legge n. 662 del 1996, che stabilisce che per la comunicazione dei dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore l'amministrazione finanziaria invia ai contribuenti appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto l'art. 3, comma 122, della citata legge n. 662 del 1996, che stabilisce che i dati possono essere trasmessi su supporto magnetico;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1997, con il quale sono state stabilite le modalità per la compilazione e l'invio all'amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore;

Visto l'art. 3, dello stesso decreto ministeriale del 22 marzo 1997, che prevede che i decreti di approvazione dei questionari stabiliscono i termini di presentazione all'amministrazione finanziaria dei questionari;

Visto l'art. 5, dello stesso decreto ministeriale del 22 marzo 1997, che prevede che i decreti di approvazione dei questionari stabiliscono anche le specifiche tecniche e i termini di presentazione all'amministrazione finanziaria dei supporti magnetici, nonché le caratteristiche della bolla di consegna dei supporti stessi;

Visti i decreti ministeriali del 18 aprile 1997, del 12 giugno 1997 e del 3 luglio 1997 con i quali sono stati approvati complessivamente trentotto questionari per l'elaborazione degli studi di settore;

Considerata l'opportunità di concedere ai soggetti obbligati alla restituzione dei questionari un più ampio periodo di tempo per la compilazione dei questionari stessi;

Decreta:

Art. 1.

I termini di presentazione all'Amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore, previsti dai decreti ministeriali del 18 aprile 1997 e del 12 giugno 1997, sono stabiliti al 30 settembre 1997, in caso di invio mediante posta ordinaria, e al 30 ottobre 1997, in caso di consegna su supporto magnetico.

Roma, 2 settembre 1997

Il Ministro: VISCO

97A7155

DECRETO 4 settembre 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Toscana ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze in data 28 luglio 1997 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze è accertato in data 28 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7200

DECRETO 9 settembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Caltanissetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Caltanissetta in data 17 luglio 1997 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Caltanissetta è accertato in data 17 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7159

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 agosto 1997.

Certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

E

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, concernente l'adesione alla convenzione del 7 luglio 1978 sugli standard di addestramento per il personale marittimo (IMO STCW 78);

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo ai deposito presso il Segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione n. 1 adottata a Londra il 7 luglio 1995 con la quale sono state approvate modifiche all'annesso alla suindicata Convenzione internazionale del 1978 (IMO STCW 95);

Vista la comunicazione del Segretariato generale dell'Organizzazione marittima internazionale del 1° novembre 1996 con la quale si comunica che, ai sensi dell'art. XIII (1) (a) (ix) della suindicata Convenzione STCW del 1978 i suindicati emendamenti entreranno in vigore dal 1° febbraio 1997;

Considerato che l'anzidetta Convenzione — nell'ambito dei requisiti necessari allo svolgimento delle funzioni connesse con le situazioni di emergenza, la sicurezza sul lavoro e la sopravvivenza — stabilisce alla tegola VI/4 i requisiti minimi obbligatori relativi al primo soccorso sanitario e all'assistenza medica a bordo delle navi mercantili italiane;

Considerato, in particolare, che i lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare designati a provvedere al primo soccorso sanitario devono dimostrare di avere acquisito una competenza, in materia di primo soccorso sanitario, del livello indicato alla tavola A-VI/4-1 del codice STCW;

Considerato, altresì, che i lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare designati a fornire assistenza medica devono dimostrare di avere acquisito una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla tavola A-VI/4-2 del codice STCW;

Ritenuto necessario disciplinare l'attività per la certificazione delle competenze di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili prevedendo, per il rilascio delle relative certificazioni, il superamento di appositi esami teorico-pratici da effettuarsi sui programmi di cui alle suindicate tavole A-VI/4-1 e A-VI/4-2;

Atteso che il Ministero della sanità con decreto del 7 agosto 1982 ha provveduto alla istituzione — ai sensi dell'art. 7 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 — di corsi di formazione per gli ufficiali imbarcati o in attesa di imbarco sulle navi mercantili italiane;

Riconosciuto che gli anzidetti corsi — tuttora regolarmente svolti — rispondono alle esigenze contemplate dalla citata Convenzione IMO-STCW 95 ed in particolare a quelle della regola VI/4 relativa all'assistenza medica a bordo di navi mercantili di cui alla sezione A-VI/4, paragrafi 4, 5 e 6 del codice STCW 95;

Ritenuto comunque opportuno adeguare il programma dei corsi anzidetti alle competenze in materia di assistenza medica a bordo di navi mercantili previste alla tavola A-V1/4-2 determinando la durata degli stessi in una settimana per un numero complessivo di ore non inferiori a quaranta delle quali almeno dieci di esercitazioni pratiche;

Decreta:

Art. 1.

1. Le competenze in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo delle navi mercantili italiane dei lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare sono comprovate dai certificati di cui ai modelli allegati *A* e *B* al presente decreto, di cui formano parte integrante, rilasciati dal Ministero della sanità.

Art. 2.

1. Il certificato di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili viene conseguito mediante il superamento di esami teorico-pratici il cui programma è riportato all'allegato *C* al presente decreto del quale forma parte integrante.

Art. 3.

1. Sono ammessi a sostenere i suindicati esami i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare.

Art. 4.

1. La commissione di esame è nominata dal medico di porto responsabile dell'ufficio di sanità marittima del Ministero della sanità ed è composta dallo stesso medico di porto, o un suo delegato, con funzioni di presidente, dal comandante di porto, o un suo delegato, componente, da un medico dell'ufficio di sanità marittima o da un medico del servizio assistenza sanitaria ai naviganti, componente con funzioni anche di segretario.

Art. 5.

1. Per l'ammissione agli esami di cui all'art. 2 gli interessati devono inoltrare domanda ad uno degli ambulatori dei servizi di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanità, di cui all'allegato *E* al presente decreto del quale forma parte integrante.

2. Dette domande devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data d'esame prescelta sulla base del calendario stàbilito da ciascuna commissione ed affisso nelle rispettive sedi di esame e nelle competenti capitanerie di porto.

Art. 6.

1. Gli interessati devono allegare alla domanda di ammissione agli esami la ricevuta del versamento al capo XX, capitolo 3620 del bilancio delle entrate dello Stato della somma di L. 50.000.

2. A tal fine gli interessati sono tenuti a versare la suindicata somma sul conto corrente postale, tra quelli appresso indicati, intestato al SASN nella cui competenza territoriale rientra la sede prescelta per l'effettuazione dell'esame:

c/c postale n. 27677806 intestato al SASN di Napoli;

c/c postale n. 18142166 intestato al SASN di Genova;

c/c postale n. 17075342 intestato al SASN di Trieste.

Art. 7.

1. Il certificato di assistenza medica a bordo di navi mercantili viene conseguito a seguito della frequenza, con profitto, ai corsi di cui al decreto interministeriale 7 agosto 1982 effettuati sulla base del programma di cui all'allegato *D* al presente decreto del quale forma parte integrante.

2. Detti corsi hanno la durata di una settimana e vengono svolti con un impegno orario non inferiore a quaranta ore delle quali almeno dieci di esercitazioni pratiche.

Art. 8.

1. Gli attestati concernenti il superamento dei corsi previsti dal decreto interministeriale 7 agosto 1982, già rilasciati al personale appartenente allo stato maggiore di coperta o di macchina, sono validi ai fini di cui al presente decreto.

2. I servizi di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanità individuati nell'allegato *E* sono autorizzati a rilasciare agli interessati, in sostituzione del suindicato attestato che resta agli atti del Ministero, il certificato di cui all'allegato *B* al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1997

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

ALLEGATO *A*

Ufficio di Sanità Marittima ....
Department of Maritime Health

CERTIFICATO DI COMPETENZA IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO A BORDO DI NAVI MERCANTILI .

Certificate of competence in medical first Aid on board ships

SI CERTIFICA
We hereby certify

Che il Sig. ....
That Mr

nato..**il**...
born in on

Iscritto nelle matricole del Compartimento Marittimo di..
Entered in the registers of the Marine Department of

al n. ....
at n.

ha superato, con esito soddisfacente, l' esame di pronto soccorso sanitario a bordo di navi mercantili di cui alla
passed with satisfactory results, the examination of medical first Aid on board ships in accordance with regulation VI/4-1
Regola VI/4-1 della Convenzione internazionale sugli standards di addestramento, certificazione e
of the international Convention on standards of training certification and
tenuta della guardia per i marittimi, STCW 1978, come emendata nel 1995, e secondo le modalità
watchKeeping for seafares, STCW 78, as emended in 1995, and in compliance with the procedures
di cui al D.M..
of the D.M

Data del rilascio
Date of issue

p. Il Ministero della Sanita'
Rapresentative of Ministry of Health
IL MEDICO DI PORTO
Harbour doctor

p. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Rapresentative of Ministry of Transports and Navigation
IL COMANDANTE DEL PORTO
Harbour Master

Firma del possessore del certificato..
Signature of the holder of certificate

ALLEGATO *B*

Ufficio di Sanità Marittima ....
Department of Maritime Health

CERTIFICATO DI COMPETENZA IN MATERIA DI ASSISTENZA MEDICA A BORDO DI NAVI MERCANTILI.

Certificate of competence in Medical Care on board ships

SI CERTIFICA
We hereby certify

Che il Sig. ....
That Mr

nato..**il**..
born in on

Iscritto nelle matricole del Compartimento Marittimo di...
Entered in the registers of the Marine Department of

al n. ....
at *n.*

ha superato, con esito soddisfacente, l' esame del corso di assistenza medica a bordo di navi mercantili di cui alla
passed with satisfactory results, the examination of course of medical care on board ships in accordance with regulation VI/4-2
regola VI/4-2 della Convenzione internazionale sugli standards di addestramento, certificazione e
of the international Convention on standards of training, certification and
tenuta della guardia per i marittimi, STCW 1978, come emendata nel 1995, e secondo le modalità
watchKeeping for seafares, STCW 78, as emended in 1995, and in compliance with the procedures
di cui al D.M. 7 agosto 1982 così come modificato dal D.M.....................................
of the D.M 7 august 1982 in compliance with D.M

Data del rilascio
Date of issue

IL DIRETTORE DEL CORSO
The Director of the course

p. Il Ministero della Sanita'
Rapresentative of Ministry of Health
IL MEDICO DI PORTO
Harbour doctor

p. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Rapresentative of Ministry of Transports and Navigatiion
IL COMANDANTE DEL PORTO
Harbour Master

Firma del possessore del certificato...
Signature of the holder of certificate

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DELL'ESAME TEORICO - PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI COMPETENZA IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO MEDICO A BORDO DI NAVI MERCANTILI ITALIANE E CRITERI DI VALUTAZIONE.

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA D'ESAME

1) Equipaggiamento di primo soccorso.
2) Struttura del corpo umano e funzioni delle varie parti.
3) Rischi da avvelenamento e da intossicazioni a bordo delle navi.
4) Esame dell'ammalato.
5) Lesioni vertebrali.
6) Ustioni, scottature ed effetti del caldo e del freddo.
7) Fratture, lussazioni e lesioni muscolari.
8) Cure mediche alle persone soccorse in mare, compreso l'assideramento e l'esposizione al freddo.
9) Consigli medici via radio.
10) Farmacologia.
11) Sterilizzazione.
12) Arresto cardiaco, annegamento e asfissia.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il candidato deve dimostrare di avere acquisito la necessaria competenza per:
- identificare con prontezza e completezza le probabili cause, la natura e la gravità delle lesioni o della malattia ed effettuare, in conformità alle vigenti pratiche mediche in materia, i necessari interventi di primo soccorso;
- rendere minimo il rischio per se stessi e per gli altri;
- trattare le lesioni e riconoscere le reali condizioni del paziente in conformità alle pratiche di primo soccorso medico e alle linee guida internazionali.

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DELL'ESAME CONCLUSIVO DEL CORSO TEORICO - PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI COMPETENZA IN MATERIA DI ASSISTENZA MEDICA A BORDO DI NAVI MERCANTILI ITALIANE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA ACQUISITA IN MATERIA.

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DEL CORSO

1) Cure necessarie per i seguenti infortuni:
   - Lesioni alla testa e alla spina dorsale;
   - Danni all'orecchio, al naso, alla gola e agli occhi;
   - Emoraggie interne ed esterne;
   - Bruciature, ustioni ed assideramento.
   - Fratture, lussazioni e lesioni muscolari;
   - Ferite,ferite in via di guarigione, infezioni;
   - Sopportazione del dolore;
   - Tecniche di sutura;
   - Cura dei dolori addominali;
   - Piccole operazioni chirurgiche;
   - Medicazione e bendaggio.
2) Compiti dell'infermiere professionale con particolare riguardo a:
   - Principi generali;
   - Cure infermieristiche.
3) Principali malattie ivi compreso:
   - Emergenze;
   - Malattie sessualmente trasmesse;
   - Malattie tropicali ed infezioni.
5) Abuso di alcol e droga.
6) Cure dentarie.
7) Ginecologia, gravidanza e parto.
8) Interventi di assistenza medica da adottare in caso di salvataggio con particolare riferimento a quelli da effettuare in caso di annegamento.
9) Nozioni di igiene.
10) Controllo ambientale a bordo.
11) Prevenzione delle malattie con particolare riguardo alla disinfezione, alla disinfestazione, alla derattizzazione e alle vaccinazioni.
12) Tenuta dei registri medici.
13) Procedure necessarie per:
   - richiesta di assistenza medica via radio;
   - trasporto del malato con elicottero;
   - effettuazione delle cure mediche ai marittimi in collaborazione con le autorità portuali.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il candidato deve dimostrare di aver acquisito la necessaria competenza per:

- identificare i sintomi sulla base dell'esame clinico e della storia medica del paziente ;
- assicurare una protezione completa ed effettiva contro le infezioni e la loro diffusione;
- mantenere un atteggiamento calmo e rassicurante;
- trattare le malattie in modo appropriato e conforme alla pratica medica e alle linee guida nazionali ed internazionali;
- dosare e somministrare farmaci ed eseguire medicazioni in modo conforme alle raccomandazioni del produttore e alla pratica medica;
- valutare prontamente il significato dei cambiamenti delle condizioni del paziente;
- seguire in modo completo e conforme alla pratica medica le procedure per l'esame clinico del paziente;
- eseguire, sulla base delle procedure stabilite in materia, la preparazione ed il trasferimento del paziente;
- conoscere le procedure necessarie per la richiesta di assistenza medica via radio.

ALLEGATO *E*

AMBULATORI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI
SEDI DELL'ESAME TEORICO PRATICO DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO.

1) GENOVA: Via A. Cantore, 3 - CAP 16126
Tel. 010/2462753, Fax 265664

2) LIDO DI OSTIA (RM): Via A. Piola Caselli, 82 -CAP 00122
Tel. 06/5665746

3) LIVORNO: Piazza Micheli, 9 - CAP 57100
Tel. 0586/896475

4) MESSINA: Via Calabria, 15 - 301 bis comp. 3°- CAP 98100
Tel. 090/774903 (anche Fax) - 774904

5) MOLFETTA (BA): Via Maranta, 18 - CAP 70056
Tel. 080/911039-911469

6) NAPOLI: Via S. Nicola alla Dogana, 9 - CAP 80133
Tel. e Fax 081/5515266

8) PALERMO: Via Onorato, 5 - CAP 90139
Tel. 091/583772, Fax 324024

9) TRIESTE: Via del Coroneo, 21 - CAP 34133
Tel. 040/635235-635236, Fax 635237

97A7161

DECRETO 29 agosto 1997.

Determinazione del numero dei posti relativi ai corsi di diploma universitario per il personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, anno accademico 1997-1998.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 che disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, datato 24 luglio 1996, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi universitari dell'era sanitaria ai sensi del richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992 (supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996);

Visto, in particolare, l'art. 1, punto 5, del predetto decreto ministeriale in quale prevede che il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma è determinato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto di stabilire il numero dei posti di diploma universitario, articolato a livello regionale, tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali e delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, sentite le federazioni ed associazioni nazionali delle varie figure professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 1997-1998, il numero dei posti, a livello nazionale, ripartito per regione e provincia autonoma, dei diplomi universitari per il personale sanitario infermieristico tecnico e della riabilitazione, è quello risultante dalla tabella allegata al presente decreto del quale fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1997

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

TABELLA

NUMERO DEI POSTI DEI DIPLOMI UNIVERSITARI - AREA SANITARIA - 1997/1998

Regioni	Dietista	Fisioterapista	Igienista dentale	Infermiere	Logopedista	Ortottista Assistente in oftalmologia	Ostetrica/o	Podologo	Tecnico audiometrista	Tecnico audioprotesista	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	Tecnico di neurofisiopatologia	Tecnico ortopedico	Tecnico sanitario di radiologia medica
Abruzzo	10	60	10	200	5	10	10	5	10		20	5	5	5
Basilicata	10	20	10	115	10	10	10				15	8		5
Calabria	5	25	30	35	15	10	15	15	10	12	15	8	35	10
Campania		65	25	420	26	10	70	10	20	20	82	10	5	35
Emilia-Romagna		50		400			30	10		6		5	10	30
Friuli-V. Giulia		30	15	120			24				30	5		22
Lazio	60	210	50	850	30	20	50	30	20	24	120	20	15	50
Liguria	10	20	10	170		10	15	10				0		
Lombardia	20	230	30	675	15	45	65		20	25	110	30	15	50
Marche		20		100		10					15			
Molise				20										
Piemonte	15	40		275	15	10	30		10	10	40	10		15
Prov. aut. Bolzano		20		100	10	10					20			
Prov. aut. Trento	2	20	2	105	2	2	5	4		6	16			8
Puglia	18	90	10	300										
Sardegna	5													
Sicilia	5	25		100			34				20			15
Toscana	30	75	20	480	20	10	30	10	20	15	65	13		35
Umbria		15	20	60				20						
Valle d'Aosta		5			2	2	2				2			
Veneto	10	80		350	24	10	25			12	30	6		20
Totale	200	1.100	232	4.875	174	169	415	114	110	130	600	120	85	300

Il numero dei posti può essere modificato, con successivo provvedimento, in relazione ad ulteriori esigenze rappresentate dalle regioni ed alle effettive capacità formative presenti nelle università.

97A7156

ORDINANZA 4 settembre 1997.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1997 relativa al divieto di pratiche di clonazione umana o animale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza in data 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo successivo, con la quale, in considerazione dell'allarmante diffondersi di notizie di stampa su ripetuti episodi di clonazione di specie animali e di dichiarazioni scientifiche sulla possibilità di estendere le metodiche relative a tale pratica alla specie umana, è stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla donazione umana o animale;

Vista la propria ordinanza del 4 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 9 giugno 1997, con la quale l'efficacia della precedente ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata di novanta giorni;

Considerato che la perdurante mancanza di qualsiasi regolamentazione in materia di clonazione umana o animale può comportare sperimentazioni e interventi, senza alcuna garanzia di tutela della salute pubblica;

Rilevato che, anche sulla base del lavoro svolto dalla commissione di studio appositamente istituita, l'ufficio legislativo del Ministero della sanità ha elaborato uno schema di disegno di legge diramato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle altre amministrazioni interessate;

Atteso che è in corso presso l'Unione europea l'adozione di atti finalizzati alla protezione giuridica delle invenzioni tecnologiche ed alla conferma del divieto di clonazione di esseri umani e di ogni intervento sull'identità genetica;

Vista, in particolare, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni tecnologiche nonché la risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle iniziative intraprese a livello nazionale e comunitario che permangono, nelle more della definizione di tali iniziative, le ragioni per prorogare l'efficacia della predetta ordinanza del 5 marzo 1997;

Ordina:

Art. 1.

Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza, datata 5 marzo 1997, con la quale è stato disposto il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale, è prorogata all'entrata in vigore della disciplina legislativa sulla clonazione e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1998.

Roma, 4 settembre 1997

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti l'8 settembre 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 305

97A7157

ORDINANZA 4 settembre 1997.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1997 concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 «Divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, con la quale, in considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;

Vista la propria ordinanza del 4 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997, con la quale l'efficacia della propria ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata di novanta giorni;

Vista la propria ordinanza del 25 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997 con la quale si è ritenuto opportuno far coincidere i termini di scadenza di cui all'art. 3 della propria ordinanza del 5 marzo 1997 con i termini di efficacia della stessa;

Considerato che il comitato ristretto nominato dalla Commissione XII affari sociali della Camera dei deputati sta proseguendo i lavori per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge presentati alla Camera dei deputati in materia di procreazione medicalmente assistita;

Ritenuto, pertanto, che sussistono tuttora le ragioni per prorogare l'efficacia della predetta ordinanza del 5 marzo 1997, in attesa della disciplina legislativa;

Ordina:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997 è prorogata fino all'entrata in vigore della disciplina legislativa sulla procreazione medicalmente assistita, e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1998.

Parimenti è prorogato, non oltre il 31 gennaio 1998, il divieto di cui all'art. 2 dell'ordinanza 4 giugno 1997, come integrata dall'ordinanza 25 giugno 1997.

Roma, 4 settembre 1997

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 10 settembre 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 309

97A7158

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 12 agosto 1997.

Nomina del sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna - contabilità speciale. (Ordinanza n. 81).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il presidente della giunta regionale, dott. Federico Palomba, commissario governativo delegato a definire il programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che, per la molteplicità e complessità degli atti da porre in essere, l'art. 2 della citata ordinanza prevede che il commissario ha la facoltà di nominare sub-commissari per l'espletamento di specifiche funzioni;

Vista la propria ordinanza n. 7 in data 26 luglio 1995 con la quale il prof. Paolo Fadda, assessore regionale dei lavori pubblici è stato a suo tempo nominato sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna con funzioni delegate e con funzioni di proposta;

Vista la propria ordinanza n. 8 in data 4 settembre 1995 con cui è stato costituito l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e con cui è stato attribuito il coordinamento dell'ufficio stesso al dott. proc. Gianfranco Duranti, funzionario dirigente della regione autonoma della Sardegna;

Atteso che il predetto ufficio è stato investito della gestione delle funzioni commissariali di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995.

Vista la propria ordinanza n. 25 del 30 dicembre 1995, e successive, con la quale è stato reso esecutivo il programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna e successive integrazioni e modificazioni;

Atteso che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanza n. 2424 del 24 febbraio 1996 ha recato integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, disponendo espressamente, fra l'altro, il versamento delle disponibilità di cui all'art. 6, secondo comma, lettere *a)* e *c)* dell'ordinanza n. 2409 stessa nella contabilità speciale da intestarsi al «presidente della giunta regionale - emergenza idrica»;

Atteso che, sulla base delle ordinanze e degli atti di determinazione commissariali, vanno adottati gli atti di spesa a valere sulla predetta contabilità speciale ed i relativi atti di gestione;

Atteso che il programma commissariale di interventi è entrato nella piena fase attuativa e che necessita assicurare la massima correttezza nella gestione della predetta contabilità speciale;

Ritenuto opportuno, per tale motivo, fermo restando quant'altro disposto con le proprie ordinanze n. 7 del 26 luglio 1995, ad eccezione dell'art. 6 del dispositivo, e n. 8 del 4 settembre 1995, attribuire la delega per gli atti di gestione della contabilità speciale sopra indicata, ivi compresi gli atti di spesa, al coordinatore dell'ufficio del commissario governativo, all'uopo nominandolo, per tali funzioni, sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Dispone ed ordina:

Art. 1.

Il dott. proc. Gianfranco Duranti, coordinatore dell'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, è nominato, con decorrenza immediata, sub-commissario per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «presidente della giunta regionale - emergenza idrica» e per i relativi atti di spesa che, pertanto, verranno dal medesimo disposti.

Art. 2.

Resta fermo quant'altro disposto con le ordinanze commissariali n. 7 del 26 luglio 1995, ad eccezione dell'art. 6 del relativo dispositivo, e n. 8 del 4 settembre 1995.

Art. 3.

Per l'espletamento dei compiti di cui ai precedenti articoli, il sub-commissario nominato con la presente ordinanza potrà proporre i provvedimenti che ritenesse necessari per potersi avvalere del personale, delle strutture e dei beni strumentali delle amministrazioni e degli enti di cui al punto 1 dell'art. 5 dell'ordinanza governativa n. 2409 del 28 giugno 1995.

Art. 4.

Il sub-commissario terrà informato il commissario sull'andamento degli interventi previsti dal programma commissariale e sull'andamento della spesa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna.

Cagliari, 12 agosto 1997

Il commissario governativo
presidente della giunta regionale
PALOMBA

97A7177

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione della facoltà di scienze della formazione.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1991 concernente modificazioni alla tab. XV dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze dell'educazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1991;

Vista la delibera della facoltà di magistero formulata nella seduta del 5 maggio 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 2056 del 3 agosto 1992;

Vista la nota ministeriale n. 6565 del 12 gennaio 1993 contenente il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 ottobre 1992;

Visto il decreto rettorale n. 3647 del 9 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 1993, relativo al riordinamento del corso di laurea in scienze dell'educazione secondo quanto disposto dal D.P.R. sopracitato;

Considerato che, per puro errore materiale, nell'art. 47, i commi successivi all'elencazione degli insegnamenti contenuti nelle tebelle 3 e 5, relative agli indirizzi del secondo biennio, non indicano correttamente per alcune aree il numero di insegnamenti che lo studente deve seguire;

Vista la delibera della facoltà di scienze della formazione del 24 giugno 1997, con la quale sono stati precisati il numero degli insegnamenti per quanto attiene il secondo biennio del corso di laurea in scienze dell'educazione;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma successivo alla tabella 3 dell'articolo 47, riguardante gli insegnamenti del secondo biennio dell'indirizzo «Insegnanti di scuola secondaria superiore» del corso di laurea in scienze dell'educazione, che recita:

«Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e filosofica deve essere seguito per almeno un corso semestrale.»,

viene così modificato:

«Ciascuno degli insegnamenti compresi nell'area pedagogica e sette tra quelli compresi nell'area filosofica, scelti dagli studenti, devono essere seguiti per almeno un corso semestrale.».

Il primo comma successivo alla tabella 5 dell'articolo 47, riguardante gli insegnamenti del secondo biennio dell'indirizzo di «Esperti nei processi formativi» del corso di laurea in scienze dell'educazione, che recita:

«Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, deve essere seguito per almeno un corso semestrale.»,

viene così modificato:

«Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, e uno scelto tra i cinque indicati nell'area filosofica, devono essere seguiti per almeno un corso semestrale.».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 29 agosto 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7178

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'11 ottobre 1996.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli di studi di Messina approvato, modificato ed integrato come indicato in epigrafe, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli attuali articoli da 42 a 55 incluso sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 42.

La facoltà di economia conferisce:

la laurea in economia e commercio;

la laurea in economia bancaria;

il diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.

La durata del corso degli studi è di quattro anni per il conferimento della laurea e di tre anni per il conferimento del diploma universitario.

I titoli di ammissione ai corsi di laurea sono quelli previsti dalla normativa vigente.

NORME COMUNI A CORSI DI LAUREA

Art. 43.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio, la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, con le denominazioni per questi previsti, purché detti corsi di laurea o i corrispondenti indirizzi non siano già attivati nella facoltà. I piani di studio degli indirizzi dovranno uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea e dell'indirizzo seguito sarà fatta menzione nel diploma di laurea.

Nell'ambito del corso di laurea in economia bancaria sono conservati, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, gli indirizzi già attivati in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari e di economia assicurativa e previdenziale.

Sono conservate presso la facoltà di economia le scuole già annesse alla facoltà di economia e commercio con i rispettivi ordinamenti.

Art. 44.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 45.

Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea della Facoltà sono:

a) quelli riportati nell'art. 54, articolati nelle quattro aree: economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o di indirizzo, riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: inglese, francese, spagnola, tedesca, russa, portoghese, araba, cinese, giapponese; gli insegnamenti linguistici possono essere impartiti su più corsi annuali;

d) altri insegnamenti di settori scientifico disciplinari diversi da quelli di cui sopra fino ad un massimo di otto per ciscun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 46.

Al fine del conseguimento del diploma di laurea per i corsi di laurea previsti dal precedente art. 42 sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla struttura didattica competente per il corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 50.

La struttura didattica competente determina, a norma dell'art. 11, comma 2 della legge n. 341/90, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerare affini ai corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 47.

Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendolo tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 54, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste, o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 50, e l'esame di laurea.

Art. 48.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi attivati all'interno dei corsi di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati nella facoltà ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti ciascun corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi di cascun corso di laurea.

La struttura didattica competente può assegnare agli insegnamenti (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui vengano ripetuti con contenuti diversi; è possibile indicare numerica-

mente o alfabeticamente, secondo l'ordine di propedeuticità, la successione degli insegnamenti fondamentali recanti la stessa denominazione.

Art. 49.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Ogni insegnamento annuale o semestrale può essere articolato in moduli didattici di durata inferiore, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea e ciascun indirizzo all'interno del corso di laurea, possono essere svolti fini a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre Università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 47 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 50.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 47 per il conseguimento della laurea.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 51.

La struttura didattica competente stabilisce la modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame per il conseguimento della laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 52.

Corso di laurea in economia e commercio

Oltre quelli eventualmente determinati ai sensi dell'art. 48, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente fra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:

cinque insegnamenti dell'area economica;

cinque insegnamenti dell'area aziendale;

quattro insegnamenti dell'area giuridica;

quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 53.

Corso di laurea in economia bancaria

Oltre quelli determinati a norma dell'art. 48 comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia bancaria i seguenti:

Area economica:

economia dei mercati monetari e finanziari;

economia monetaria;

politica economica;

storia della moneta e della banca.

Area aziendale:

analisi finanziaria;

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di credito;

finanza aziendale;

finanziamenti di aziende;

gestione automatica dei dati aziendali;

organizzazione delle aziende di credito;

tecnica bancaria;

tecnica dei crediti speciali.

Area giuridica:

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto delle Comunità europee;

diritto del mercato finanziario;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica dei mercati monetari e finanziari.

INDIRIZZO DI ECONOMIA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE

Area economica:

economia della sicurezza sociale;

politica economica;

storia delle assicurazioni e della previdenza.

Area aziendale:

economia delle aziende di assicurazione;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dell'assicurazione.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto delle assicurazioni;

diritto delle assicurazioni marittime;

diritto delle Comunità europee;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

calcolo delle probabilità;

economia e finanza delle assicurazioni;

modelli demografici;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

INDIRIZZO DI ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI E DEI MERCATI FINANZIARI

Area economica:

economia internazionale;

economia monetaria;

economia monetaria internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze;

sistemi fiscali comparati;

storia della moneta e della banca.

Area aziendale:

analisi finanziaria;

economia degli intermediari finanziari;

economia del mercato mobiliare;

finanza aziendale;

tecnica di borsa.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto della borsa e dei cambi;

diritto del mercato finanziario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

economia e finanza delle assicurazioni;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

modelli matematici per i mercati finanziari;

statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia bancaria, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:

quattro insegnamenti dell'area economica;

cinque insegnamenti dell'area aziendale;

cinque insegnamenti dell'area giuridica;

quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia bancaria, indirizzo di economia assicurativa e previdenziale, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri deve comprendere almeno:

quattro insegnamenti dell'area economica;

cinque insegnamenti dell'area aziendale;

quattro insegnamenti dell'area giuridica;

cinque insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia bancaria, indirizzo di economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri deve comprendere almeno:

cinque insegnamenti dell'area economica;

quattro insegnamenti dell'area aziendale;

cinque insegnamenti dell'area giuridica;

quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 54.

Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica, e matematico-statistica, attivabili nella facoltà di economia.

Area economica - tutte le discipline dei settori scientifico disciplinari:

P01A economia politica;

P01B politica economica;

P01C scienza delle finanze;

P01D storia del pensiero economico;

P01E econometria;

P01F economia monetaria;

P01G economia internazionale;

P01H economia dello sviluppo;

P01I economia dei settori produttivi;

P01J economia regionale;

P03X storia economica;

G01X economia ed estimo rurale;

M06B geografia economico politica.

Area aziendale - tutte le discipline dei settori scientifico disciplinari:

P02A economia aziendale;

P02B economia e gestione delle imprese;

P02C finanza aziendale;

P02D organizzazione aziendale;

P02E economia degli intermediari finanziari;

C01B merceologia.

Area giuridica - tutte le discipline dei settori scientifico disciplinari:

N01X diritto privato;

N02X diritto privato comparato;

N03X diritto agrario;

N04X diritto commerciale;

N05X diritto dell'economia;

N06X diritto della navigazione;

N07X diritto del lavoro;

N08X diritto costituzionale;

N09X istituzioni di diritto pubblico;

N10X diritto amministrativo;

N11X diritto pubblico comparato;

N13X diritto tributario;

N14X diritto internazionale.

Le discipline elencate nei settori scientifico disciplinari:

N15X diritto processuale civile:

diritto dell'arbitrato interno ed internazionale;

diritto dell'esecuzione civile;

diritto fallimentare (settore N15X);

diritto processuale civile;

diritto processuale civile comparato;

diritto processuale comunitario (settore N15X).

N17X diritto penale:

diritto penale amministrativo;

diritto penale commerciale;

diritto penale comparato;

diritto penale dell'ambiente;

diritto penale del lavoro;

diritto penale dell'economia.

Area matematico-statistica - tutte le discipline dei settori scientifico disciplinari:

S01A statistica;

S01B statistica per la ricerca sperimentale;

S02X statistica economica;

S03A demografia;

S03B statistica sociale;

S04A matematica per le applicazioni economiche;

S04B matematica finanziaria e scienze attuariali.

Le discipline elencate nei settori scientifico disciplinari:

A01B algebra:

algebra lineare.

A01C geometria:

geometria.

A02A analisi matematica:

analisi matematica.

A02B probabilità e statistica matematica
calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica (settore A02B);
teoria dei giochi (settore A02B);
teoria delle decisioni (settore A02B).
A04A analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.
A04B ricerca operativa:
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi (settore A04B).
K04X automatica:
analisi dei sistemi;
modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e simulazione.
K05A sistemi di elaborazione delle informazioni:
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
intelligenza artificiale (settore K05A);
sistemi informativi;
sistemi operativi (settore K05A).
K05B informatica:
informatica generale;
intelligenza artificiale (settore K05B);
programmazione;
sistemi operativi (settore K05B).
K05C cibernetica:
cibernetica;
elaborazione di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 31 ottobre 1996

Il rettore

97A7179

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 18 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1995, n. 166, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria»;

Viste le modifiche di statuto apportate con decreto rettorale del 4 settembre 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1991);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale n. 1530 reso nella seduta del 20 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli 137, 140, 141, 142 e 143 relativi ai corsi di laurea in ingegneria civile, elettronica, informatica e meccanica sono sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

«Art. 137. — Allo scopo di permettere l'approfondimento, in particolari campi, sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea di cui all'art. 136 possono

essere articolati, otre che in orientamenti definiti annualmente dal cosiglio di facoltà su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, in indirizzi. Le annualità, in numero non inferiore a 3, sono scelte dalla facoltà, in accordo con l'obiettivo indicato.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Gli indirizzi previsti sono elencati appresso, per ciascun corso di laurea.

Corso di laurea in ingegneria civile:

edile;

geotecnica;

idraulica;

strutture;

trasporti.

Corso di laurea in ingegneria elettronica:

biomedica;

controlli automatici;

microelettronica;

strumentazione.

Corso di laurea in ingegneria informatica:

automatica;

sistemi ed applicazioni informatiche.

Corso di laurea in ingegneria meccanica:

automazione industriale e robotica;

biomedica;

costruzioni;

energia;

materiali;

produzione;

veicoli terrestri.

La scelta per gli indirizzi sopra elencati è facoltativa.

Art. 140. — Ogni corso di laurea si articola in ventinove annualità complessivamente (conteggiando anche le eventuali frazioni di annualità). La maggioranza delle annualità sono obbligatorie, le altre sono scelte dallo studente secondo il disposto del succesivo art. 144, *g)*.

Il numero di annualità complessive obbligatorie necessarie per il conseguimento della laurea, ripartite per raggruppamenti disciplinari, è indicato nei successivi articoli 141, 142, 143, 143-*bis*, 143-*ter*, 143-*quater*, per ciascuna delle lauree in ingegneria, di cui all'art. 136, con gli eventuali indirizzi di cui all'art. 137.

Le denominazioni degli insegnamenti costituenti le varie annualità saranno specificate secondo il disposto dei successivi art. 144, *b)* e art. 147.

L'identità di denominazione degli insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento e quindi di docente.

Art. 141. — Il corso di laurea in ingegneria civile appartiene all'area scientifico-culturale denominata «settore civile» a cui corrisponde un determinato ambito professionale.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile sono obbligatorie le annualità sottoelencate:

n. 4 annualità nei settori:

A02A Analisi matematica;

A01C Geometria;

A03X Fisica matematica;

A04A Analisi numerica;

A01A Logica matematica;

A01B Algebra;

A02B Probabilità e statistica matematica;

S01A Statistica;

n. 1 annualità nel settore:

B01A Fisica generale;

n. 1 annualità nei settori:

B01A Fisica generale;

B03X Struttura della materia;

n. 1 annualità nel settore:

C06X Chimica;

n. 1 annualità nei settori:

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

n. 1 annualità nei settori:

H15X Estimo;

I27X Ingegneria economico-gestionale;

P01A Economia politica;

e inoltre almeno 6 annualità tra le seguenti:

n. 1 annualità nei settori:

H01A Idraulica;

H01B Costruzioni idrauliche;

n. 1 annualità nel settore:

H06X Geotecnica;

n. 1 annualità nel settore:

H07A Scienza delle costruzioni;

n. 1 annualità nel settore:

H08A Architettura tecnica;

n. 1 annualità nel settore:

H11X Disegno;

n. 2 annualità nei settori:

H04C Sistemi e tecnologie energetici;

I05B Fisica tecnica ambientale;

I07X Meccanica applicata alle macchine;
I17X Elettrotecnica;
I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici;

n. 1 annualità nel settore:
I14A Scienza e tecnologia dei materiali;

e inoltre almeno 5 annualità tra le seguenti:

n. 1 annualità nei settori:
H01B Costruzioni idrauliche;
H01C Costruzioni marittime;

n. 1 annualità nel settore:
H03X Strade, ferrovie ed aeroporti;

n. 1 annualità nel settore:
H04X Trasporti;

n. 1 annualità nel settore:
H05X Topografia e cartografia;

n. 1 annualità nel settore:
H07B Tecnica delle costruzioni;

n. 1 annualità nei settori:
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;
K04X Automatica.

Le restanti annualità, necessarie per raggiungere il numero previsto di ventinove, saranno scelte dallo studente secondo il disposto dell'art. 144, *g)*.

Art. 142. — Il corso di laurea in ingegneria elettronica appartiene all'area scientifico-culturale denominata «settore dell'informazione» a cui corrisponde un determinato ambito professionale.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatorie le annualità sottoelencate:

n. 4 annualità nei settori:
A02A Analisi matematica;
A0lC Geometria;
A03X Fisica matematica;
A04A Analisi numerica;
A01A Logica matematica;
A01B Algebra;
A02B Probabilità e statistica matematica;
S01A Statistica;

n. 1 annualità nel settore:
B01A Fisica generale;

n. 1 annualità nei settori:
B01A Fisica generale;
B03X Struttura della materia;

n. 1 annualità nel settore:
C06X Chimica;

n. 1 annualità nei settori:
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B Informatica;

n. 1 annualità nei settori:
H15X Estimo;
I27X Ingegneria economico-gestionale;
P01A Economia politica;

e inoltre le seguenti 6 annualità:

n. 1 annualità nei settori:
H07A Scienza delle costruzioni;
I04B Macchine a fluido;
I04C Sistemi e tecnologie energetici;
I05A Fisica tecnica industriale;
I05B Fisica tecnica ambientale;
I07X Meccanica applicata alle macchine;

n. 1 annualità nel settore:
I17X Elettrotecnica;

n. 1 annualità nel settore:
K01X Elettronica;

n. 1 annualità nel settore:
K03X Telecomunicazioni;

n. 1 annualità nel settore:
K04X Automatica;

n. 1 annualità nel settore:
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

e inoltre le seguenti 5 annualità:

n. 1 annualità nel settore:
K01X Elettronica;

n. 1 annualità nel settore:
K03X Telecomunicazioni;

n. 1 annualità nel settore:
K02X Campi elettromagnetici

n. 1 annunalità nei settori:
K10X Misure elettriche ed elettroniche;
K04X Automatica;

n. 1 annualità nei settori:

K01X Elettronica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Le restanti annualità necessarie per raggiungere il numero previsto di ventinove saranno scelte dallo studente secondo il disposto dell'art. 144. *g).*

Art. 143. — Il corso di laurea in ingegneria meccanica appartiene all'area scientifico-culturale denominata «settore industriale» a cui corrisponde un determinato ambito professionale.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica sono obbligatorie le annualità sottoelencate:

n. 4 annualità nei settori:

A02A Analisi matematica;

A01C Geometria;

A03X Fisica matematica;

A04A Analisi numerica;

A01A Logica matematica;

A01B Algebra;

A02B Probabilità e statistica matematica;

S01A Statistica;

n. 1 annualità nel settore:

B01A Fisica generale;

n. 1 annualità nei settori:

B01A Fisica generale;

B03X Struttura della materia;

n. 1 annualità nel settore:

C06X Chimica;

n. 1 annualità nei settori:

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

n. 1 annualità nei settori:

H15X Estimo;

I27X Ingegneria economico-gestionale;

P01A Economia politica;

e inoltre almeno 6 annualità tra le seguenti:

n. 1 annalità nei settori:

H07A Scienza delle costruzioni;

H07B Tecnica delle costruzioni;

n. 1 annualità nei settori:

I05A Fisica tecnica industriale;

I05B Fisica tecnica ambientale;

I15B Principi di ingegneria chimica;

n. 1 annualità nei settori:

I07X Meccanica applicata alle macchine;

I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale;

n. 1 annualità nei settori:

I04A Propulsione aerospaziale;

I04B Macchine a fluido;

I04C Sistemi e tecnologie energetici;

n. 1 annualità nei settori:

I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione;

I14A Scienza e tecnologia dei materiali;

I14B Materiali macromolecolari;

n. 1 annualità nei settori:

I17X Elettrotecnica;

I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici;

n. 1 annualità nei settori:

K01X Elettronica;

K04X Automatica;

e inoltre almeno 5 annualità tra le seguenti:

n. 1 annualità nei settori:

H01A Idraulica;

I03X Fluidodinamica;

n. 1 annualità nel settore:

I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine;

n. 1 annualità nel settore:

I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale;

n. 1 annualità nel settore:

I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione;

n. 1 annualità nel settore:

I11X Impianti industriali meccanici;

n. 1 annualità nei settori:

I04B Macchine a fluido;

I06X Misure meccaniche e termiche;

I07X Meccanica applicata alle macchine.

Le restanti annualià, necessarie per raggiungere il numero previsto di ventinove, saranno scelte dallo studente secondo il disposto dell'art. 144, *g).*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 18 agosto 1997

Il rettore: OCCHIOCUPO

97A7080

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata definita la tabella XLV/2, concernente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle università 1994-96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 di integrazione alla tabella XLV/2;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del giorno 11 dicembre 1996, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 aprile 1997;

Considerato che a seguito della riorganizzazione dipartimentale dell'Ateneo, gli istituti clinici sono divenuti sezioni di dipartimento;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1997, n. 164 con il quale si autorizza l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina nucleare;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 12 del titolo IV, capo I, parte II, con lo spostamento degli articoli successivi, viene inserita la seguente modifica statutaria:

«Art. 13 *(Medicina nucleare)*. — La scuola di specializzazione in medicina nucleare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica ed ha sede presso la sezione di medicina nucleare del dipartimento di medicina clinica e sperimentale.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti con competenze professionali necessarie all'impiego in vivo ed in vitro di sorgenti radioattive o di composti marcati con radionuclidi, a fini diagnostici, terapeutici e di prevenzione delle malattie.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina nucleare.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Concorrono al funzionamento della scuola:

a) la sezione di medicina nucleare del dipartimento di medicina clinica e sperimentale della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti, istituti, centri dell'Università di Ferrara cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella *A* in riferimento alle aree di addestramento professionalizzante;

b) le strutture universitarie di altro ateneo convenzionate o consorziate per lo sviluppo dell'attività didattica ai sensi dell'art. 92 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e successive modifiche e integrazioni;

c) le strutture individuate con i protocolli convenzionali previsti dall'art. 2, comma 5 delle norme comuni relative alle scuole di specializzazione stabilite dal regolamento didattico di Ateneo nei termini previsti dai protocolli stessi.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola accetta tre iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Tabella *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A. - Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti della matematica e della fisica, con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della fisica applicata alla medicina, della teoria dei traccianti, del trattamento delle immagini, della statistica e informatica.

Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

B. - Area della strumentazione biomedica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi di conoscenza della strumentazione e dell'applicazione dell'elettronica in medicina, le cognizioni sulla struttura ed il funzionamento degli apparecchi di rivelazione e misura delle radiazioni ionizzanti in vivo ed in vitro, sulla struttura e sul funzionamento delle apparecchiature per la rivelazione di immagini complementari e integrative.

Settori: E10X biofisica medica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, K01X elettronica.

C. - Area delle tecniche in vitro.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere nozioni di radiochimica e radiofarmacia, procedure per il controllo di qualità dei radiofarmaci, i principi ed applicazione delle tecniche di radioimmunologia, immunoradiometria ed immunodosaggi, anche con traccianti alternativi, le procedure per la marcatura con radionuclidi di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche.

Settori: C05X chimica organica, E10X biofisica, E13X biologia applicata, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

D. - Area delle metodologie delle indagini in vivo.

Obiettivo: lo specializzando deve imparare a padroneggiare le tecniche di acquisizione ed elaborazione dati per il trattamento delle immagini ed in particolare per quelle relative alla tomografia per emissione.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

E. - Area delle applicazioni cliniche della medicina nucleare.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti clinici di fisiologia e fisiopatologia, nonché i fondamenti di radiofarmacologia clinica, le metodologie speciali delle indagini diagnostiche in vivo riguardanti i vari organi ed apparati, le possibilità di integrazione delle indagini medico-nucleari con metodiche complementari (ecografia, radiodiagnostica tradizionale, tomografia computerizzata per trasmissione, risonanza magnetico-nucleare, radiodiagnostica digitale, ecc.) e nozioni sulle loro indicazioni, procedure e risultati, metodologie e dosimetria riguardanti le applicazioni di radionuclidi, radiocomposti e molecole marcate, somministrati al paziente in forma non sigillata, per la terapia di processi neoplastici e non neoplastici.

Settori: F04B patologia clinica, F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

F. - Area di radiobiologia e radioprotezione.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire nozioni sulle integrazioni fra radiazioni ionizzanti e strutture biologiche, sulla radiosensibilità dei tessuti e degli organi e nozioni di radiopatologia e radioprotezione.

Settori: B01B fisica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

Tabella *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito riportato:

1) aver frequentato per almeno 3 mesi una sezione di terapia con sorgenti non sigillate;

2) aver eseguito almeno 2.000 indagini diagnostiche (refertandone personalmente almeno il 25%) includenti obbligatoriamente esami nei seguenti settori:

a) sistema nervoso centrale;

b) apparato cardiovascolare;

c) apparato osteoarticolare;

d) apparato urogenitale;

e) apparato respiratorio;

f) apparato digerente;

g) apparato endocrino;

h) sistema emopoietico;

i) neoplasie e processi infiammatori, con diagnostica radioimmunologica e radioimmunometrica.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.».

Ferrara, 30 luglio 1997

Il rettore: CONCONI

97A7077

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 settembre 1997

Dollaro USA	1741,02
ECU	1915,64
Marco tedesco	976,68
Franco francese	290,43
Lira sterlina	2794,69
Fiorino olandese	867,04
Franco belga	47,304
Peseta spagnola	11,568
Corona danese	256,48
Lira irlandese	2623,89
Dracma greca	6,204
Escudo portoghese	9,608
Dollaro canadese	1250,82
Yen giapponese	14,380
Franco svizzero	1180,99
Scellino austriaco	138,78
Corona norvegese	237,37
Corona svedese	225,74
Marco finlandese	325,79
Dollaro australiano	1256,15

97A7271

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 126 del 5 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario: CYDECTIN 1% (moxidectin), soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00130300874.

Modifica apportata: validità: il periodo di validità è ora esteso a 36 mesi dalla data di fabbricazione e 6 mesi dopo la prima apertura.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 127 del 5 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario: ADVANTAGE 40 per cani (imidacloprid), soluzione per uso topico.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttori: KVP, Pharma-und Veterinaer Produkte GmbH, sita in Kiel (Germania) e, limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) anche presso l'officina Bayer S.p.a., sita in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

4 tubetti monodose da 0,4 ml ciascuno;

A.I.C. n. 102396013.

Composizione: un tubetto da 0,4 ml contiene:

principio attivo: imidacloprid 40,0 mg;

eccipienti: alcool benzilico; carbonato di propilene; butilidrossitoluene (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulci nei cani di peso inferiore a 4 kg.

Specie di destinazione: cani.

Validità: 2 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice, ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 129 del 5 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario: ADVANTAGE 100 per cani (imidacloprid), soluzione per uso topico.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttori: KVP, Pharma-und Veterinaer Produkte GmbH, sita in Kiel (Germania) e, limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) anche presso l'officina Bayer S.p.a., sita in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

4 tubetti monodose da 1 ml ciascuno;

A.I.C. n. 102396025.

Composizione: un tubetto da 1 ml contiene:

principio attivo: imidacloprid 100,0 mg;

eccipienti: alcool benzilico; carbonato di propilene; butilidrossitoluene (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulci nei cani di peso da 4 kg fino a 10 kg esclusi.

Specie di destinazione: cani.

Validità: 2 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice, ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 130 del 5 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario: ADVANTAGE 250 per cani (imidacloprid), soluzione per uso topico.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttori: KVP, Pharma-und Veterinaer Produkte GmbH, sita in Kiel (Germania) e, limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) anche presso l'officina Bayer S.p.a., sita in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

4 tubetti monodose da 2,5 ml ciascuno;

A.I.C. n. 102396037.

Composizione: un tubetto da 2,5 ml contiene:

principio attivo: imidacloprid 250,0 mg;

eccipienti: alcool benzilico; carbonato di propilene; butilidrossitoluene (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulci nei cani del peso di 10 kg o superiore.

Specie di destinazione: cani.

Validità: 2 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice, ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 131 del 5 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario: ADVANTAGE 40 per gatti (imidacloprid), soluzione per uso topico.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttori: KVP, Pharma-und Veterinaer Produkte GmbH, sita in Kiel (Germania) e, limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) anche presso l'officina Bayer S.p.a., sita in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

4 tubetti monodose da 0,4 ml ciascuno;

A.I.C. n. 102396049.

Composizione: un tubetto da 0,4 ml contiene:

principio attivo: imidacloprid 40,0 mg;

eccipienti: alcool benzilico; carbonato di propilene; butilidrossitoluene (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulci nei gatti di peso inferiore a 4 kg.

Specie di destinazione: gatti.

Validità: 2 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice, ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 132 del 5 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario: ADVANTAGE 80 per gatti (imidacloprid), soluzione per uso topico.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttori: KVP, Pharma-und Veterinaer Produkte GmbH, sita in Kiel (Germania) e, limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) anche presso l'officina Bayer S.p.a., sita in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

4 tubetti monodose da 0,8 ml ciascuno;

A.I.C. n. 102396052.

Composizione: un tubetto da 0,8 ml contiene:

principio attivo: imidacloprid 80,0 mg;

eccipienti: alcool benzilico; carbonato di propilene; butilidrossitoluene (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulci nei gatti del peso di 4 kg o superiore.

Specie di destinazione: gatti.

Validità: 2 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice, ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A7216

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:
L11A linguistica italiana (un posto) - disciplina: Storia della lingua italiana.

Facoltà di medicina e chirurgia:
F20X ginecologia ed ostetricia (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A7251

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1997).

Nella parte dell'avviso citato in epigrafe, riguardante il decreto G del Ministero della sanità n. 319/97 dell'11 luglio 1997, relativo alla specialità medicinale «CISPLATINO», alla pag. 50, seconda colonna, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: *Delta West Pty Ltd di Bentley (Western Autralia), rappresentata in Italia alla società Anodia S.r.l.,* con sede legale e domicilio fiscale in *Caponago (Milano), via G.E. Upjohn n. 2 - codice fiscale n. 02426200966;*», leggasi: «Titolare A.I.C.: *Pharmacia & Upjohn S.p.a.,* con sede legale e domicilio fiscale in *Milano, via Robert Koch n. 1.2 - codice fiscale n. 07089990159;*»; inoltre, alla voce «Produttore»: in luogo di: «la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società *titolare dell'A.I.C.* ...», leggasi: «la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società *Delta West Pty Ltd.* ...»; infine, alla voce «Indicazioni terapeutiche», in luogo di: «Cisplatino *Delta West* ...», leggasi: «Cisplatino ...».

97A7148

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1997).

Nella parte dell'avviso citato in epigrafe, riguardante il decreto G del Ministero della sanità n. 320/97 dell'11 luglio 1997, relativo alla specialità medicinale «CARBOPLATINO», alla pag. 50, seconda colonna, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: *Delta West Pty Ltd di Bentley (Western Autralia),* rappresentata in Italia dalla società Anodia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in *Caponago (Milano), via G.E. Upjohn n. 2 - codice fiscale n. 02426200966.*», leggasi: «Titolare A.I.C.: *Pharmacia & Upjohn S.p.a.,* con sede legale e domicilio fiscale in *Milano, via Robert Koch n. 1.2 - codice fiscale n. 07089990159.*»; inoltre, a pag. 51, prima colonna, alla voce «Produttore»: in luogo di: «la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società *titolare dell'A.I.C.* ...», leggasi: «la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società *Delta West Pty Ltd.* ...».

97A7149

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 1 5 0 9 7 *

L. 1.500